

Arbitro Unico
per le falegnamerie

RICEVUTO

15 GIU. 2021

Nominato giusta l'art. 12 del Contratto Collettivo di Lavoro cantonale (CCL) per le falegnamerie del Canton Ticino:

Chiamato a giudicare nella procedura dipendente dalla **decisione di data 25 febbraio 2021 della Commissione Paritetica Cantonale (CPC)** del ramo delle falegnamerie

contro

[REDACTED]

(incarto n. [REDACTED])

Citati i rappresentanti dell'impresa ricorrente e della Commissione Paritetica Cantonale all'udienza dell'11 giugno 2021. Presenti il Direttore della CPC, avv. Alessandro Capelli, Bellinzona. Per la ricorrente, nessuno compare malgrado regolare citazione. Se non che con scritto 2 giugno 2021 la ricorrente aveva comunicato che non avrebbe presenziato alla discussione mantenendo comunque il ricorso e chiedendo una riduzione delle penalità rimettendosi al giudizio di questo Arbitro.

Ciò premesso la discussione si è tenuta l'11 giugno 2021 alla sola presenza della CPC che ha chiesto l'integrale conferma della decisione impugnata.

L'istruttoria è da ritenersi chiusa l'11 giugno 2021 considerato che la parte presente non ha notificato prove rinunciano a chiedere osservazioni finali o un'udienza finale.

Ciò detto viene posto il punto di questione:

se la decisione CPC del 25 febbraio 2021 debba essere confermata, ridotta o annullata e se siano da attribuire spese di procedura, dichiara e pronuncia:

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

- 1.- Con decisione 25 febbraio 2021 la CPC ha decretato una penalità nei confronti della ricorrente per ravvisate violazioni al CCL di categoria, segnatamente il mancato adeguamento salariale del dipendente [REDACTED] come sancito dalle parti contraenti per l'anno 2020. La multa ammonta CHF 400.-- oltre ad accollare alla [REDACTED] [REDACTED] spese di procedura per CHF 100.--.
- 2.- La decisione trae origine dal controllo del rapporto di autocertificazione trasmesso alla CPC dalla ricorrente. Con scritto 17 luglio 2020 la CPC informava la [REDACTED] che il salario del dipendente [REDACTED] per il 2020 non aveva beneficiato né dell'adeguamento generale né di quello individuale.

Alla ditta viene nuovamente inviata la circolare relativa appunto alle decisioni di adeguamento adottate dalle parti contraenti a far tempo dal 1. maggio 2020 con un termine per formulare eventuali osservazioni.

Restando senza esito lo scritto di cui sopra la CPC sollecita la ricorrente il 28 agosto 2020.

Con scritto 21 settembre 2020 la [REDACTED] comunica di aver preso atto degli aumenti salariali e che avrebbe provveduto *“a versare la differenza al nostro dipendente”*.

Ciò premesso il 14 ottobre 2020 la CPC chiede alla ricorrente comprova degli avvenuti adeguamenti concedendole un termine di trenta giorni che viene sollecitato il 17 dicembre 2020.

Non ricevendo alcuna comunicazione dalla ricorrente, la CPC emette la decisione impugnata.

- 3.- La procedura è pervenuta a questo Arbitro a seguito del tempestivo ricorso interposto il 23 marzo 2021 dalla ricorrente.

In sunto, nell'impugnativa la ricorrente ammette di non aver eseguito gli integrativi salariali per il 2020 entro i termini contrattuali e con ritardo, precisando però di averlo comunque fatto allegando uno scritto datato 26 febbraio 2021 con il quale comprova, tramite una dichiarazione del dipendente, l'avvenuto integrativo versato a contante.

La CPC non contesta l'avvenuto versamento nelle modalità comunicate dalla ricorrente.

A questo Arbitro non resta quindi che chinarsi sulla congruità della penalità inflitta tenuto conto dell'avvenuta, ancorché in ritardo, integrazione.

A riguardo, nel suo ricorso, la [REDACTED] ritiene che nello specifico ed a fronte di una integrazione di CHF 72.05 sia sproporzionata una penalità di complessivi CHF 500.- - anche in considerazione del fatto che l'unico dipendente della ditta è pure il proprietario delle stessa.

Ora, se è vero che l'importo in discussione è inferiore rispetto alla penalità, è altrettanto vero che l'atteggiamento assunto dalla ditta è stato tutt'altro che collaborativo. Una problematica che si poteva risolvere in breve tempo ha invero comportato parecchi solleciti, l'emanazione di una decisione ed ora di un lodo arbitrale. Dall'altra parte i disposti sui salari minimi, ivi compresi gli adeguamenti, rappresentano l'ossatura del CCL di categoria, tanto che loro violazioni vanno considerate gravi indipendentemente dall'ammontare dei valori in gioco.

Detto questo e senza necessità di dilungarsi oltre anche a fronte delle scarse motivazioni addotte dalla ricorrente nel proprio ricorso, questo Arbitro ritiene congrua la penalità. Il ricorso è integralmente respinto.

Di conseguenza,

SI DECIDE

1. Il ricorso è integralmente respinto.

§ Di conseguenza la penalità e le spese di procedura comminate alla [REDACTED] dalla CPC del ramo con decisione 25 febbraio 2021 sono integralmente confermate.

2. Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso al Tribunale Federale ex art. 389 CPC.

3. Intimazione:

- [REDACTED]
- alla Commissione Paritetica Cantonale per le falegnamerie, 6500 Bellinzona.

Lugano, 14 giugno 2021

L'Arbitro Unico

Avv. Davide Corti

